



Modalità di accesso al Registro delle Imprese da parte delle Amministrazioni Pubbliche

Accesso gratuito tramite il portale

Il sistema camerale ha messo a disposizione, a titolo completamente gratuito, a favore di qualunque cittadino, il portale nazionale del registro delle imprese accessibile al seguente indirizzo internet: www.registroimprese.it. Tutte le informazioni ivi contenute sono tratte dal database nazionale dei Registri delle Imprese.

Accesso autenticato al portale www.registroimprese.it

Le Pubbliche Amministrazioni possono consultare direttamente il Registro delle Imprese per le finalità istituzionali di cui all'art. 50 del codice dell'amministrazione digitale D.Lgs n. 82/2005 utilizzando l'infrastruttura web realizzata dal sistema camerale che consente, via internet, di accedere alle informazioni relative a tutte le imprese aventi sede nel territorio dello Stato.

Per il servizio non è previsto il pagamento di alcun diritto di segreteria; tuttavia l'utilizzo del servizio è condizionato al versamento di una tariffa a copertura dei costi quali la gestione informatica delle reti e dei sistemi, l'assistenza telefonica, la gestione "amministrativa" degli utenti.

E' possibile attivare tale servizio in via autonoma da parte delle singole Amministrazioni interessate accedendo al portale nazionale del registro delle imprese all'indirizzo www.registroimprese.it selezionando l'apposito box --ENTI LOCALI - visure, bilanci, protesti condizioni agevolate.

Accesso via P.E.C. per verifica dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000

Le Pubbliche Amministrazioni che non abbiano attivato l'accesso attraverso le modalità sopra descritte e che necessitano, limitatamente alle finalità di cui all'art. 43 del D.P.R. 445/2000, di accedere al Registro delle Imprese per verificare d'ufficio la correttezza e la veridicità delle informazioni rese in sede di dichiarazioni effettuate ai sensi dell'art. 46 del medesimo D.P.R. 445/2000, potranno interessare direttamente la Camera di Commercio di Ravenna, con puntuali richieste riferite ad imprese con sede in questa provincia. Tali richieste, in attuazione delle recenti normative e indicazioni governative relative all'uso della posta elettronica certificata, dovranno essere fatte pervenire preferibilmente mediante messaggio di posta elettronica certificata (P.E.C.) inviato dalla casella istituzionale dell'ente richiedente (come registrata all'indice delle Pubbliche Amministrazioni all'indirizzo web www.indicepa.gov.it e desumibile dalla home page del sito internet di riferimento) al seguente indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata: protocollo@ra.legalmail.camcom.it. L'Ufficio provvederà, a norma dell'art. 72, comma 2 del D.P.R. 445/2000, a trasmettere, alla casella pec mittente, nel termine massimo di trenta giorni, le richieste pervenute con le modalità di cui sopra.

Poiché gli output del Registro delle Imprese sono forniti con modalità standard a livello nazionale, non potranno essere rese informazioni diversamente strutturate. Di seguito si elencano gli output disponibili:

- visura ordinaria;
- visura storica;
- visura soci e titolari di quote e azioni;
- elenchi di imprese
- elenchi di indirizzi di Pec delle società iscritte nel Registro delle Imprese, non appena reso disponibile dal sistema camerale.

Nell'istanza indirizzata alla Camera di Commercio dovrà quindi essere specificato il documento richiesto tra quelli sopra indicati contenente le informazioni ovvero i dati di cui si necessita oltre alle motivazioni della richiesta.

Accesso per gli uffici giudiziari e agli organi di polizia

L'art. 24, comma 5 del d.p.r. n° 581/1995 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della l. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile) recita: "Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto e gratuito al Registro delle Imprese attraverso l'interconnessione telematica attivata tra il sistema informatico delle camere di commercio e il sistema informatico dell'Amministrazione della giustizia". Il sistema informatico delle Camere di Commercio ha realizzato l'interconnessione telematica, adempiendo l'obbligo di cui alla norma sopra riportata, con l'amministrazione della giustizia ma non è infrequente il caso in cui gli uffici giudiziari per motivi di vario genere hanno difficoltà ad accedere al registro per il tramite di detta infrastruttura telematica centrale.

In tali casi il Registro delle Imprese assicura comunque l'accesso alle informazioni nello stesso contenute dando seguito alle richieste che pervengono dagli uffici giudiziari ovvero dai corpi di polizia che operano alle dirette dipendenze degli stessi uffici e nell'ambito delle attività da questi delegate o comunque a favore di questi svolte.

Per le modalità con cui far pervenire le richieste di accesso e per il termine entro il quale tali richieste saranno evase si rinvia a quanto previsto nel precedente punto o alla prassi già instaurata con gli Uffici interessati.

DISPOSIZIONI A REGIME

Le sopra illustrate misure organizzative hanno validità fino a quando il sistema camerale, per il tramite dell'Unioncamere nazionale e della società consortile di informatica InfoCamere, non avrà messo a punto un unico sito web dal quale ogni amministrazione pubblica - senza oneri aggiuntivi ed attraverso la porta applicativa del sistema SPC ovvero con apposita applicazione web resa disponibile previa adesione ad una convenzione telematica- potrà attingere le informazioni necessarie contenute nelle banche dati camerale.

Dal sito web sarà altresì possibile trasmettere in modo automatizzato singole istanze rivolte alle Camere competenti per specifiche richieste informative nei casi in cui l'accesso ai prospetti camerale on line non risulti sufficiente.

Pertanto l'ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti previsto dall'art. 72 del D.P.R. n. 445/00, novellato dall'art. 15 della Legge n. 183/2011, risiederà a regime presso Unioncamere. Sarà cura della scrivente Camera rendere noto la data a partire dalla quale tutte le funzionalità telematiche sopra descritte saranno pienamente operative.